

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CROCEVIA

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale Crocevia" con sede in Lodi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare:

- promuovere la dimensione spirituale della persona, intesa come dimensione interiore e profonda, luogo delle domande di senso e delle decisioni;
- promuovere l'educazione civile intesa come passione per il bene comune e per gli ideali democratici;
- proporre teatro, letture sceniche, canto e musica nel territorio lodigiano e territori limitrofi. Portare teatro, musica, arte al di fuori dei luoghi canonici per favorirne una diffusione più capillare possibile (spargere bellezza e arte) ma soprattutto avere un carattere territoriale;

- coinvolgere le associazioni del territorio, afferenti al terzo settore e al volontariato per individuare forme e contenuti atti a promuovere un messaggio inclusivo che ne favorisca la comprensione del lavoro che viene fatto quotidianamente.

ART.3 - Collaborazioni

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare con altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può stipulare contratti di lavoro dipendente e/o conferire incarichi professionali anche a propri associati.

ART. 4 - Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego all'ammissione a socio va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono cinque categorie di soci: fondatori (non versano alcuna quota sociale, hanno diritto ad essere soci a tempo indeterminato e diritto di veto nella nomina dei componenti il Consiglio Direttivo), ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la

propria opera in modo personale e gratuito), sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci volontari svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. La qualifica di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 6 - Recesso, decadenza ed esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e *mortis causa*. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta (raccomandata o PEC) al Consiglio Direttivo, il recesso

ha effetto dalla data della comunicazione. Il socio decade automaticamente nel caso in cui, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicategli. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- nel caso in cui il socio non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni statutarie e/o regolamentari e/o deliberative degli organi sociali.

E' ammessa la decisione dell'Organo Direttivo con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea. E' comunque ammesso, dopo l'appello all'Assemblea, ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione assembleare. I soci receduti, decaduti, esclusi o, nel caso *mortis causa* chi per essi, non hanno diritto alla ripetizione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Presi-

dente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve: approvare il Bilancio d'esercizio, fissare l'importo della quota sociale annuale, determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approvare l'eventuale regolamento interno, deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni, eleggere il Consiglio Direttivo, deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convo-

cazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. E' ammessa più di una delega per ciascun aderente con un massimo di dieci. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone che sono prese a voto segreto. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 11 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e formano il Consiglio di Presidenza, tali cariche sono elette nel primo Consiglio Direttivo utile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il Bilancio d'esercizio. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente, nei casi di necessità ed urgenza, è sostituito dal Vice Presidente.

ART.14 - Tesoriere

Il Tesoriere ha di diritto accesso ai conti dell'Associazione, gestisce la cassa, la banca e tutta la tesoreria, effettua pagamenti e registra gli incassi. Tiene i conti della gestione dell'associazione. Predispone il Bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART.15 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L'assemblea dei soci nomina, a sua scelta, un Collegio dei Revisori composto da tre membri (di cui uno presidente del Collegio) oppure un Revisore Unico. I membri del Collegio oppure il Revisore Unico devono essere scelti tra associati iscritti al Registro dei Revisori Legali ed in attività come revisori. Il

Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, rimangono in carica per cinque anni ed i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico rappresentano l'Organo di controllo della gestione ex art.30 del D.Lgs n.117/2017 e l'Organo di revisione legale dei conti dell'associazione ex art.31 del D.Lgs n.117/2017. I revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'associazione, di esaminare e controllare i rendiconti e di redigere apposita relazione di accompagnamento degli stessi. I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovrà risultare da appositi verbali redatti a loro cura.

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finaliz-

zate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art.17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

Il Bilancio d'esercizio dell'associazione è annuale e riferito all'esercizio sociale che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno solare. Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione e Nota integrativa. Il Bilancio è predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Bilancio d'esercizio deve essere approvato entro il trenta

aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato scientifico, composto da cinque membri (di cui uno presidente del Comitato), scelti tra personalità di provata valenza scientifica e culturale al fine di assistere il Consiglio nelle proprie decisioni. I membri del comitato possono essere scelti anche al di fuori della compagine sociale e non possono far parte degli organi sociali. L'attività del Comitato, di natura meramente consultiva, è completamente a titolo gratuito. Il Comitato Scientifico non è un organo sociale.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia con particolare riferimento al

D.Lgs n.117/2017.

Simone Poudiggi
Edoardo Bull
Clara Poudiggi
Enrico Poudiggi
Alfredo Poudiggi
Giuseppe Poudiggi
Fi en